

STATUTO DELLA FONDAZIONE TEATRO LA FENICE

TITOLO I

Costituzione e Denominazione - Sede

Art. 1 - La Fondazione Teatro La Fenice di Venezia costituisce un ente di diritto privato con personalità giuridica secondo le disposizioni della legge 26 gennaio 2001, n° 6 e successive modifiche ed integrazioni con la denominazione Fondazione Teatro La Fenice di Venezia

Art. 2 - La Fondazione ha sede in Venezia.

Norme regolatrici e diritti fondamentali

Art. 3 - La Fondazione é disciplinata, oltre che dal d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, dalle leggi 14 agosto 1967, n. 800 e 31 marzo 2005, n. 43, dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

Art. 4 - La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome e della sua immagine, nonché alle denominazioni delle manifestazioni da essa organizzate; può consentirne o concederne l'uso per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa.

Art. 5 - La Fondazione conserva i diritti, le prerogative, le attribuzioni e le situazioni giuridiche riconosciute dalla legge all'Ente Autonomo Teatro La Fenice o delle quali, comunque, quest'ultimo era titolare ai sensi dell'art. 17, d.lgs. 367/96 ed in particolare il diritto di utilizzare i teatri e i locali che il Comune mette a disposizione della Fondazione ai sensi dell'art. 23, l. 800/1967. La manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro attiene alla gestione di tali immobili formerà oggetto di una separata convenzione con il Comune di Venezia.

Finalità ed attività

Art. 6 - La Fondazione persegue le finalità di promozione e sviluppo in ogni sua forma dell'arte musicale, di formazione professionale dei quadri artistici e di educazione musicale.

Costituiscono settori di attività prevalente della Fondazione:

- a. l'allestimento di spettacoli lirici, di balletto, di teatro musicale e concerti nei teatri e nelle strutture destinate allo svolgimento di tali spettacoli sia in Italia che all'estero;
- b. la realizzazione, in ambito sia nazionale sia internazionale, di manifestazioni musicali, di teatro lirico, di balletto e festival musicali;
- c. la progettazione e realizzazione di allestimenti scenici;
- d. la creazione di rapporti e collaborazioni con organismi di produzione e diffusione di musica, di teatro musicale e di balletto;
- e. l'istituzione e gestione, per le esigenze connesse alla preparazione di nuovi quadri artistici nel settore lirico, sinfonico, corale e della danza, di centri nazionali o internazionali di formazione professionale.

Art. 7 - La Fondazione svolge, per il raggiungimento delle finalità statutarie, senza scopo di lucro, attività culturale di pubblica utilità con criteri di imprenditorialità ed efficienza nonché nel rispetto delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della gestione e del vincolo di bilancio.

Art. 8 - La Fondazione può svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie nonché, anche tramite l'acquisto di partecipazioni non totalitarie in società di capitale o enti, qualsiasi altra attività, anche di natura mobiliare e/o immobiliare, ritenuta necessaria e/o utile per il perseguimento delle proprie finalità.

Art. 9 - La Fondazione provvede direttamente alla gestione dei teatri e dei luoghi di spettacolo ad essa affidati, conservandone il relativo patrimonio storico-culturale.

TITOLO II

Patrimonio

Art. 10 - Il patrimonio della Fondazione é costituito:

- a) dal patrimonio dell'Ente Lirico Teatro La Fenice così come determinato all'atto della stima secondo quanto ha disposto l'art. 7, d.lgs 367/1996;
- b) dall'apporto della Regione Veneto;
- c) dagli apporti di soggetti o enti privati o pubblici;
- d) dagli utili di esercizio determinati in conformità alle disposizioni di cui agli art. 2423 e seguenti del codice civile in quanto compatibili;
- e) dalle altre somme di denaro dai contributi o altre erogazioni o beni in natura pervenuti per donazioni, eredità, legati, che il dante causa o il soggetto erogante abbiano destinato a patrimonio, salva l'applicazione dell'art.15/1 del d.lgs.367/1996 e successive modifiche e integrazioni.

Gestione

Art. 11 - I costi della gestione sono coperti con:

- a) i proventi degli spettacoli;
- b) i diritti di utilizzazione economica degli spettacoli prodotti;
- c) i contributi, le donazioni, eredità, i legati e le altre erogazioni purché non destinati a patrimonio;
- d) le sponsorizzazioni, coproduzioni e i proventi pubblicitari;
- e) le altre entrate connesse all'esercizio di attività commerciali ed accessorie;
- f) le somme versate dai soggetti pubblici e privati come contributi ordinari e straordinari alla gestione;
- g) i proventi patrimoniali.

Art. 12 - Gli utili e ogni altra utilità patrimoniale sono destinati agli scopi istituzionali della Fondazione e non possono formare oggetto di distribuzione.

TITOLO III

Fondatori

Art. 13 - Sono soggetti fondatori:

- il Comune di Venezia;
- la Regione Veneto;
- lo Stato con l'apporto del contributo alla gestione e dei contributi periodici erogati secondo le disposizioni di legge;
- i soggetti pubblici o privati che concorrano al patrimonio della Fondazione con un apporto in denaro o mediante conferimento di beni o diritti, nonché mediante corresponsione di una somma di denaro a titolo di finanziamento della gestione per un periodo di almeno due anni.

Art. 14 - I fondatori si riuniscono in Assemblea almeno una volta l'anno, entro due mesi dall'approvazione del bilancio di esercizio; si riuniscono, inoltre, ogniqualvolta il Presidente della Fondazione lo riterrà opportuno o necessario, nonché qualora ne sia fatta richiesta da un numero di membri non inferiore ad un terzo. I fondatori possono esprimere pareri e osservazioni non vincolanti sulle risultanze del bilancio e sulla politica artistica e culturale della Fondazione. I fondatori possono proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche statutarie.

Art. 15 - La convocazione è fatta, a cura del Presidente della Fondazione, con lettera raccomandata da spedire al domicilio di ciascun fondatore. L'assemblea dei fondatori è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Sostenitori

Art. 16 - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'attribuzione della qualifica di "Sostenitore della Fondazione" ai soggetti pubblici o privati che apportino un contributo in denaro o in natura secondo le modalità che saranno stabilite dallo stesso Consiglio.

Organi della Fondazione

Art. 17 - Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Sovrintendente;
- d) il Collegio dei Revisori.

I componenti degli organi della Fondazione svolgono il loro incarico in piena autonomia non rappresentando coloro che li hanno nominati e non essendo tenuti a rispondere ad essi.

Presidente

Art. 18 - Il Presidente della Fondazione é il Sindaco del Comune di Venezia. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione, la quale deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate da un Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Consiglio di Amministrazione

Art. 19 - I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità previsti all'art. 2382 Codice Civile, nonché di professionalità ed esperienza inerenti alla gestione di attività rientranti nei compiti della Fondazione. Nella prima riunione dalla nomina il Consiglio di Amministrazione verifica il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Il difetto di uno o più requisiti personali determina la decadenza del Consigliere dall'ufficio; essa verrà accertata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, previa contestazione all'interessato e con comunicazione anche a chi lo abbia nominato.

Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- dal Presidente della Fondazione;
- da un componente nominato dal Sindaco di Venezia;
- da un componente nominato dalla Regione Veneto;
- da due componenti nominati dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo;
- da quattro componenti, ciascuno di essi nominato dai fondatori di cui al comma quarto del precedente articolo 13 che, come singoli o cumulativamente, assicurano, ciascuno, nell'anno del loro ingresso e nell'anno successivo un apporto annuo non inferiore all'8 per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della Fondazione, determinato all'atto del loro ingresso.

Art. 21 - Gli enti pubblici che sostengono la Fondazione, diversi da quelli previsti al precedente art. 13, sono considerati soggetti privati ai fini dell'applicazione del presente statuto.

Art. 22 - Mancando in toto o in parte i soggetti che hanno diritto di nominare i componenti in base agli apporti indicati al superiore art. 20, a rivestire la carica di Consigliere di Amministrazione, sino all'ingresso di ulteriori rappresentanti di fondatori privati, le nomine saranno eseguite secondo il successivo ordine:

- la prima nomina sarà effettuata dal Sindaco di Venezia;
- la seconda nomina sarà effettuata dalla Regione Veneto;
- la terza nomina sarà effettuata dalla Autorità di Governo competente in materia di spettacolo;
- la quarta nomina sarà effettuata, ancora, dal Sindaco di Venezia.

I Consiglieri così nominati decadranno in ordine inverso rispetto a quello che è stato seguito all'atto della loro designazione man mano che i soggetti privati acquisiranno il diritto di nominare i propri Consiglieri di Amministrazione.

Art. 23 - Il Consiglio di Amministrazione:

- a) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) nomina e revoca il Sovrintendente fissando il suo trattamento economico;
- d) adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti le modifiche statutarie proposte dal Presidente, dall'Assemblea dei fondatori o da almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso la cui approvazione è demandata all'Autorità di Governo competente in materia di Spettacolo;
- e) approva, su proposta del Sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio e alla utilizzazione delle risorse produttive, i programmi di attività artistica, accompagnati da una adeguata pianificazione finanziaria;
- f) nomina il Vice Presidente;
- g) autorizza la costituzione dei corpi artistici in forma di organismo autonomo;
- h) ha compiti di promozione per l'acquisizione delle risorse finanziarie provenienti dall'esterno;
- i) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei legati;
- l) delibera l'attribuzione di particolari poteri ad uno o più dei suoi componenti nonché al sovrintendente determinando i limiti della delega ;
- m) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dal presente statuto ad altro organo.

Art. 24 - Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, dura in carica quattro anni e i componenti possono venire riconfermati.

In caso di cessazione della carica di uno o più consiglieri nel corso del quadriennio, si provvede alla loro sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina del singolo componente venuto a mancare.

Il nuovo consigliere scade con i consiglieri in carica.

I consiglieri nominati dai soggetti privati decadono dalla carica – esaurito il biennio minimo di legge – in caso di mancata reiterazione di formale impegno finanziario.

Art. 25 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed è convocato dal Presidente che lo presiede con un preavviso di almeno 15 giorni.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono assistere i Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Art. 26 - Le adunanze del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto all'art. 23 d), sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla votazione.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di chi presiede il Consiglio.

Art. 27 - Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano, oltre al rimborso spese documentate per lo svolgimento del loro incarico, dei gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, fissati all'inizio di ogni quadriennio.

Sovrintendente

Art. 28 - Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, cessa dalla carica unitamente al Consiglio stesso che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Il Sovrintendente è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di Enti consimili.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare il Sovrintendente solo per gravi motivi, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Sovrintendente partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con i medesimi poteri e prerogative degli altri consiglieri, ivi compreso il diritto di voto con esclusione delle deliberazioni previste alle lettere b), e d) dell'art.12, 4° co., d.lgs. 367/1996.

Art. 29 - Il Sovrintendente:

- a. tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;
- b. predispone il progetto di bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio nonché, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività artistica da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- c. dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse e strumentali ivi compreso il ricorso a finanziamenti, bancari e non, al fine di assicurare la necessaria liquidità di cassa;
- d. svolge i compiti rientranti nella gestione ordinaria, con i relativi poteri di firma, nonché ogni altro compito o atto che il Consiglio di Amministrazione provvederà ad attribuirgli o a delegargli;
- e. nomina e revoca, sentito il Consiglio di Amministrazione, il direttore artistico individuandolo tra le personalità del teatro musicale più rinomate e di comprovata competenza; il direttore artistico cessa dal suo incarico insieme al Sovrintendente e può essere riconfermato;
- f. può nominare, sentito il Consiglio di Amministrazione, collaboratori ausiliari tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico;
- g. fornisce informazione periodica al Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta.

Collegio dei Revisori

Art. 30 - Il Collegio dei Revisori è nominato con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di Spettacolo.

Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo e il supplente designati in rappresentanza del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e due membri effettivi scelti uno dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo e uno dal Consiglio di Amministrazione; quest'ultimo deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Collegio è presieduto dal rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

I Revisori restano in carica per quattro anni. Essi possono essere revocati per giusta causa dal Ministero del Tesoro, di concerto con l'Autorità di Governo competente per lo Spettacolo.

In caso di vacanza di uno o più membri nel corso del quadriennio si provvede alla loro sostituzione con le modalità di cui al presente articolo; nelle more, il revisore è sostituito dal supplente.

Il Revisore di nuova nomina scade insieme con quelli in carica.

Il compenso dei Revisori è determinato all'atto della nomina dal Ministero del Tesoro ed è a carico della Fondazione.

Art. 31 - Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione riferendone almeno ogni trimestre con apposita relazione all'Autorità del Governo competente in materia di Spettacolo e al Ministero del Tesoro.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli artt. 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre che il controllo contabile sulla Fondazione venga esercitato, ai sensi dell'art. 2409 bis codice civile, da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

TITOLO IV

Esercizio sociale - Bilancio

Art. 32 - L'esercizio sociale ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno solare.

Il bilancio di esercizio della Fondazione è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.

Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di esercizio può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una copia dello stesso deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa ai soci fondatori, al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo e depositata presso l'Ufficio del registro delle Imprese.

Personale Dipendente e Corpi Artistici e Professionali

Art. 33. La Fondazione riconosce la funzione essenziale ed il ruolo determinante del proprio personale e pone tra le sue finalità, la valorizzazione artistica e professionale del personale medesimo.

I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente, sulla base di quanto previsto dall'art. 22, d.lgs. 367/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO V

Disposizioni varie e transitorie

Art. 34 - In caso di liquidazione della Fondazione il suo patrimonio sarà devoluto al Comune di Venezia con il vincolo di destinazione ad Enti che svolgano attività simili o a fini di pubblica utilità.

Art. 36 - La Fondazione può avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.